



# STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale  
"CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO SARDEGNA di COMO APS"

.....

(Costituzione e finalità dell'Associazione)

## ART. 1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita in Como, in data 05 marzo 1986, l'Associazione "Circolo Culturale Ricreativo Sardegna degli emigrati Sardi di Como" che oggi è denominata "CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO SARDEGNA di COMO APS" (*associazione di promozione sociale*) di seguito, in breve, con la citazione "Circolo".

- a) Il Circolo è un Ente del Terzo settore, è disciplinato dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017 e dalla normativa di cui alla Legge Regionale 15 gennaio 1991, n. 7 della Regione Autonoma della Sardegna.  
In conseguenza all'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, il Circolo dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico;  
Per quanto non previsto dalle normative sopra citate si applicano, in quanto compatibili con esse, le disposizioni del Codice civile e le relative norme di attuazione.
- b) L'ordinamento interno del Circolo è ispirato a criteri apertistici, di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura;
- c) Nell'ambito del Circolo è tassativamente vietata ogni iniziativa, attività o manifestazione che, sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, persegua scopi di propaganda partitica;
- d) Il Circolo è un istituto unitario ed autonomo, non ha finalità di lucro, è indipendente dal punto di vista amministrativo, è diretto da un Organo Amministrativo (Consiglio Direttivo) eletto dall'Assemblea dei Soci che ne costituiscono la base sociale;
- e) Gli impianti, i servizi, le strutture e le attività promosse ed organizzate dal Circolo sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o delle persone aderenti agli enti ai quali il Circolo è associato, i quali hanno diritto a fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti;
- f) Pur conservando la sua autonomia e indipendenza amministrativa, il Circolo è federato nella F.A.S.I. APS (Federazione Associazioni Sarde in Italia APS) con cui agisce in stretta collaborazione e con unità d'intenti, accettandone e rispettandone lo Statuto Sociale e il relativo regolamento attuativo;
- g) Il Circolo ha sede legale presso il Comune di Como ed il suo eventuale trasferimento entro il territorio comunale, deliberato dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria; la sua durata non ha limitazioni.

## ART. 2 - FINALITÀ

Il Circolo persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale senza scopo di lucro.

In particolare, gli scopi sociali sono:

- a) salvaguardare e valorizzare l'identità culturale dei sardi;
- b) contribuire alla tutela, al potenziamento e alla diffusione dei valori culturali, artistici, folcloristici, ambientali, storici ed economici della Sardegna oltre alla valorizzazione della lingua sarda;

- c) perseguire l'obiettivo di promuovere la solidarietà sociale, l'integrazione ed il confronto fra culture, etnie, regioni e popoli diversi, con particolare riferimento all'assistenza morale, materiale, culturale dei Sardi del comprensorio comasco;
- d) contribuire alla programmazione e al raggiungimento della crescita culturale, economica e sociale (con iniziative miranti all'affermazione e alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi) dei sardi e della Sardegna;
- e) promuovere la conoscenza e il consumo dei prodotti artigianali e industriali della Sardegna con le Istituzioni e nel territorio in cui opera;
- f) promuovere collaborazioni con le Istituzioni e con popolazioni locali.
- g) tenere vivi i legami affettivi con l'Isola madre.

### **ART 3 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE**

- a) Il Circolo, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale previste nel art. 5 D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 alle seguenti lettere "d - e - f - i - k - l - n - o - p - r - u - v - w - z" qui riportate integralmente:
  - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (, nonché' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;);
  - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  - n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
  - o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
  - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
  - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
  - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- b) In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, il Circolo si propone di svolgere le seguenti attività:
- a) promuovere ed organizzare mostre, rassegne, conferenze, convegni, spettacoli e viaggi;
  - b) favorire iniziative comunque interessanti la Sardegna;
  - c) mantenere i rapporti con l'Ente Regione Sardegna;
  - d) promuovere manifestazioni ed iniziative diverse, senza scopo di lucro;
  - e) il Circolo potrà gestire un proprio spaccio per la somministrazione di alimenti e bevande di produzione Sarda, riservato esclusivamente ai propri Soci, ed i cui proventi dovranno essere devoluti per opere culturali, assistenziali e ricreative dei Sardi di Como.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Il Circolo può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità del Circolo. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

#### **ART. 4 – ATTIVITÀ DIVERSE**

Il Circolo può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

## ART. 5 – RACCOLTA FONDI

Il Circolo può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

## ART. 6 – SOCI E LORO AMMISSIONE

**SOCI** - Possono essere Soci del Circolo tutte le persone fisiche che ne condividono appieno le finalità istituzionali e gli scopi.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone.

- a) I Soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive del Circolo, vengono ammessi a farne parte dall'organo di amministrazione;
- b) Il Circolo può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di "Terzo settore" o "senza scopo di lucro" a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate;
- c) Il numero dei Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore, limite che va mantenuto durante la vita associativa;
- d) Possono essere accettate adesioni anche da minorenni il cui esercente della responsabilità genitoriale abbia sottoscritto per conto del Socio minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti del Circolo e risponde per tutte le sue obbligazioni. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale;
- e) L'ammissione al Circolo è deliberata dall'organo di amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato il quale, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile;
- f) Ciascun associato ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita del Circolo.

I Soci sono distinti nelle seguenti definizioni:

- 1) Soci Fondatori: rientrano in tale denominazione i Soci firmatari dell'atto costitutivo che mantengono gli stessi diritti e doveri dei Soci ordinari;
- 2) Soci Ordinari: sono tali quelli che avendone fatta regolare domanda, secondo la procedura richiesta e definita dal Circolo stesso, siano stati accolti come tali.
- 3) Soci Benemeriti: Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare in tale categoria coloro che si siano distinti per particolari meriti nella società e nei confronti del Circolo stesso.

## **ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

Il Circolo garantisce uguali diritti e doveri a ciascun Socio escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun Socio ha diritto a:

- a) ricevere una tessera attestante la sua adesione al Circolo;
- b) partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto e di altri Soci in Assemblea direttamente o per delega (max 3 deleghe) e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- c) prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione e di estrarne copia a loro spese con modalità atte a contemperare l'effettività del loro diritto di accesso con la tutela della riservatezza dei dati e dei documenti, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni;
- d) essere informato sulle attività del Circolo e controllarne l'andamento;
- e) partecipare alle attività promosse dal Circolo;
- f) conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- g) recedere in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Ciascun Socio ha il dovere di:

- h. rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli organi sociali;
- i. attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo sociale;
- j. versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea;
- k. contribuire alle spese annuali del Circolo con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo;
- l. astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione offrendo in tutte le circostanze prova di serietà e di educazione civica a tutela del buon nome della Sardegna, dei Sardi e degli altri Soci del Circolo.

## **ART. 8 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

I Soci possono essere esclusi dalla vita associativa e/o dal diritto di voto in caso di decesso, recesso, sospensione o per esclusione quando stabilito dal Consiglio Direttivo, in particolare:

- a) Il Socio può in ogni momento recedere, senza oneri verso il Circolo, dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione;
- b) All'atto della presentazione delle dimissioni, il Socio è tenuto alla restituzione della tessera del Circolo;
- c) Il recesso diventa effettivo nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate al Circolo ma permangono in capo al Socio le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del Circolo;
- d) In caso di recesso da Socio di un membro del Consiglio Direttivo, dopo la ratifica da parte dell'Organo stesso, spetta al Presidente dare comunicazione al subentrante delle variazioni avvenute;

- e) Il Socio può essere escluso se contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali o qualora arrechi gravi danni morali, d'immagine o materiali al Circolo. L'esclusione deve essere contestata per iscritto con indicazione degli addebiti che vengono mossi al socio, deve essere deliberata dall'Organo di Amministrazione a cui il socio ha facoltà di proporre ricorso entro trenta giorni;
- f) La sospensione può avvenire su delibera dell'Organo di Amministrazione e in attesa di espressione del Collegio dei Probiviri dello stesso Circolo. Essa può avvenire per proporzionate motivazioni disciplinari e anche in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro il termine previsto e senza giustificato motivo.
- g) Il Socio che è sospeso per non aver effettuato il versamento della quota associativa e che dopo esserne stato sollecitato reitera tale comportamento per tre annualità consecutive perde la qualifica di Socio con l'esclusione dall'Associazione.
- h) L'Organo di Amministrazione può deliberare la sospensione indicando un periodo temporale entro il quale essa ha effetto. Un Socio a cui viene applicata la sospensione per tre (3) differenti circostanze viene proposta l'esclusione.
- i) La sospensione preclude la partecipazione ai benefici della vita associativa ed il diritto di voto;
- j) La perdita di qualifica di Socio è deliberata dall'Organo di Amministrazione; tale provvedimento deve essere motivato e proporzionato. In caso di disaccordo con la decisione del Consiglio Direttivo, il Socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri dello stesso Circolo;
- k) La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione del Socio deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Probiviri mediante invio a mezzo raccomandata A/R o all'indirizzo PEC (Posta Elettronica Certificata) del Circolo;
- l) Il Collegio dei Probiviri, solo dopo aver valutato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato, comunica le proprie interpretazioni all'Organo di Amministrazione che ne può deliberare l'eventuale esclusione.

## **ART. 9 - ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO**

- a) L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- b) Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario;
- c) Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea;
- d) Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con il Circolo;
- e) I volontari devono essere assicurati dal Circolo contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi di quanto previsto dagli artt.17 e 18 del D.Lgs.n.117/2017.

## **ART. 10 – ORGANI SOCIALI**

Gli organi sociali hanno la durata di 3 (tre) esercizi i quali scadono alla data della convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, i loro componenti possono essere riconfermati.

I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo e nei Collegi dei Sindaci Revisori e dei Probiviri i Soci che già percepiscono compensi a carattere continuativo dal Circolo o che siano interessati alle attività del medesimo per finalità di lucro.

Gli organi del Circolo sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo - Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci Revisori - Organo di Controllo;
- e) il Collegio dei Probiviri – Organismo di Mediazione.

## **ART. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI**

Il Circolo è dotato di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei Soci attraverso la loro Assemblea:

- a) L'Assemblea è l'organo sovrano del Circolo a cui possono presenziare ed aver diritto di parola tutti i Soci. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta democrazia al fine di una trasparente gestione del Circolo. Ogni Socio avente diritto può esprimere un voto;
- b) Agli Enti del Terzo settore associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno;
- c) I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun Socio può rappresentare fino ad un massimo di tre Soci. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro organo sociale o a un dipendente;
- d) Sono ammessi al voto tutti i Soci che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'Organo di Amministrazione;
- e) L'Assemblea può tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione (audio e/o video conferenza), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno
- f) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Circolo o da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa, le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro verbale;
- g) In occasione dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche direttive, il Presidente dell'Assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni invitando ogni Consigliere più votato tra gli specifici organi (Amministrativo – Controllo – Mediazione) a convocare i propri membri, entro 20 giorni, per l'assegnazione delle cariche.

## ART. 12 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri scegliendoli tra i propri Soci;
- b) Decidere sulle eventuali irregolarità riscontrate dal Collegio dei Sindaci Revisori;
- c) approvare il programma di attività annuale e/o pluriennale e il programma preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare annualmente il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione al Circolo o delibere di esclusione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di Amministrazione;
- i) delibera l'importo del contributo associativo annuale proposto dal Consiglio Direttivo;
- j) discute i documenti ed elegge i delegati in occasione dei Congressi Nazionali FASI, secondo il regolamento stabilito.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- k) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- l) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione del Circolo.

## ART. 13 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

- a) L'Assemblea è convocata dal Presidente del Circolo in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze del Circolo;
- b) L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di Amministrazione;
- c) L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari;
- d) L'avviso di convocazione delle Assemblee deve essere affisso all'albo nella sede del Circolo almeno 7 giorni prima della data fissata;
- e) L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza, sia della prima che della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare
- f) L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta sia ritenuta necessaria dal Presidente o su richiesta motivata di almeno  $\frac{2}{3}$  dell'Assemblea o su richiesta del Collegio dei Sindaci Revisori all'unanimità. In questi casi l'Assemblea dovrà essere convocata entro 45 giorni, dalla data in cui è richiesta.

## **ART. 14 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO**

- a) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere svolta con propria presenza, per delega ad altro Socio o in videoconferenza on-line;
- b) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio, per delega o in videoconferenza;
- c) In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. In seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione;
- d) L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati votanti in persona, per delega o in videoconferenza salvo nel caso previsto dagli artt. 27 (scioglimento del Circolo) e 30 (modifiche statutarie);
- e) L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione del Circolo o alla sua fusione o scissione;
- f) Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci iscritti nell'apposito libro dei Soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza in proprio, per delega o in videoconferenza, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti di 1/3 dei Soci aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi;
- g) In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei Soci iscritti nell'apposito libro dei Soci;
- h) All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente;
- i) I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità;
- j) L'Assemblea stabilisce preventivamente il numero dei componenti che andranno a comporre l'Organo di Amministrazione nei limiti previsti dall'articolo 17, lettera a);
- k) Le votazioni sugli argomenti all'ordine del giorno possono avvenire in modo palese per alzata di mano o a scrutinio segreto qualora riguardino persone e ne faccia richiesta 1/3 dei Soci presenti;
- l) Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che secondo quanto previsto dell'art. 22 comma 5 è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede del Circolo, è trascritto nel libro delle Assemblee dei Soci e può essere preso in visione da tutti i Soci. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i Soci.

## **ART. 15 –ORGANO DI AMMINISTRAZIONE - CONSIGLIO DIRETTIVO**

- a) L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo del Circolo. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale;
- b) Esso opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

## ART. 16 – COMPETENZE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Compiti dell'Organo di Amministrazione e dei suoi componenti:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- c) delibera su eventuali partecipazioni del Circolo in forma stabile od occasionale, ad istituzioni od organismi che abbiano gli stessi obiettivi del Circolo;
- d) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività del Circolo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo, il programma di attività e il bilancio consuntivo;
- g) proporre all'assemblea dei Soci l'ammontare della quota sociale annuale;
- h) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- i) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- j) accogliere o respingere le domande degli aspiranti Soci;
- k) deliberare in merito all'esclusione di Soci;
- l) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei Soci;
- m) L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere o un Segretario/Tesoriere, scelti anche tra persone non componenti l'Organo di Amministrazione ovvero un numero massimo di due amministratori possono essere scelti anche tra i non Soci purché in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e di indipendenza, anche con riferimento ai requisiti previsti a riguardo da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo Settore (art. 2382 del cod. civile);
- n) Il Presidente dell'Organo di Amministrazione di norma è di origine sarda ma può essere eletto anche tra i membri non di origine sarda del Consiglio Direttivo;
- o) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- p) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai Soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- q) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee;
- r) Il Consiglio Direttivo annualmente valuta con delibera l'accoglimento dei nuovi Membri Benemeriti e dei Membri Sostenitori, aventi le caratteristiche indicate nel pregresso art.6;
- s) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti dell'Organo stesso;
- t) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento del Circolo e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

## ART. 17 – FORMAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Formazione e Funzionamento dell'Organo di Amministrazione:

- a) L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di 7 ad un massimo di 13 componenti, eletti dall'Assemblea tra i Soci. Va garantita una adeguata rappresentanza femminile dando pari opportunità nelle candidature;
- b) Le riunioni dell'Organo di Amministrazione possono tenersi preferibilmente in presenza o in audio e/o video conferenza a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno;
- c) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti dell'Organo di Amministrazione decada dall'incarico, il medesimo organo provvede alla sostituzione dei componenti attraverso la nomina del primo tra i non eletti, secondo l'ordine delle preferenze ricevute dall'Assemblea, e se ciò non fosse possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti;
- d) Nell'Assemblea degli associati immediatamente successiva si dovrà ottenere la ratifica di tale subentro che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero Organo di Amministrazione e Il Presidente dovrà darne comunicazione al subentrante delle variazioni avvenute;
- e) Possono candidarsi per l'elezione del Consiglio Direttivo tutti i Soci iscritti al Circolo ed in regola col pagamento della quota sociale;
- f) Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- g) Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere totalmente rinnovato dall'Assemblea dei soci;
- h) L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati;
- i) l'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente almeno una volta al bimestre ed ogni qualvolta ritenuto necessario dal Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio o su richiesta di almeno 1/3 dell'Assemblea o su richiesta del Collegio dei Revisori; In tali ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta;
- j) Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti;
- k) Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente e saranno considerate valide alla presenza del 50% più uno dei Componenti del Consiglio stesso. In caso di parità nelle votazioni prevarrà il voto espresso dal Presidente;
- l) L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione;
- m) Il Consigliere che, salvo giustificata causa di forza maggiore, non intervenga a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo viene dichiarato decaduto. Tuttavia, quando un Consigliere abbia totalizzato sei assenze nel corso dell'anno, non sono sufficienti normali giustificazioni e decade ugualmente dalla carica;

- n) Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto;
- o) Le deliberazioni sono assunte con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente;
- p) Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario nominati a presiedere la stessa, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione. Nel caso siano presi impegni di spesa, il verbale verrà firmato dal Tesoriere. I verbali saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio Direttivo in apertura della riunione successiva;
- q) I componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.

## ART. 18 - IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale del Circolo nei confronti di terzi e in giudizio, è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.

Compiti del Presidente:

- a) dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- b) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanzate;
- c) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Circolo davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- d) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dal Circolo;
- e) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- f) Nell'esercizio delle sue funzioni è coadiuvato dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere, dai singoli membri del Consiglio;
- g) Al termine del mandato il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dall'elezione di questi;
- h) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- i) Il Presidente convoca l'Assemblea in via ordinaria non meno di una volta l'anno, (approvazione programma, rendiconto e bilancio) di propria iniziativa o su richiesta di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo;
- j) In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni l'Organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca l'Assemblea in via straordinaria ogni qualvolta sia ritenuta necessaria dal Presidente o su richiesta motivata di almeno  $\frac{2}{3}$  dell'Assemblea o su richiesta del Collegio dei Sindaci Revisori all'unanimità. In questi casi l'Assemblea dovrà essere convocata entro 45 giorni, dalla data in cui è richiesta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea:

- Accertare se l'Assemblea sia regolarmente costituita;
- Proporre la designazione di due scrutatori nelle votazioni;
- Proporre le modalità delle votazioni;
- Proporre in genere lo svolgimento dei lavori.

## **ART. 19 – VICEPRESIDENTE - SEGRETARIO - TESORIERE**

- a) Il Vicepresidente sostituisce il Presidente per delega o in caso di sua assenza o impedimento o di cessazione ed in tal caso rappresenta il Circolo a tutti gli effetti;
- b) Di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente;
- c) Il Segretario assiste gli Organi Sociali nell'esplicazione delle loro attribuzioni, nonché redige i verbali delle Deliberazioni che da essi vengono adottate, gestisce la tenuta dei libri sociali nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22 comma 5;
- d) In caso di assenza od impedimento può essere sostituito da un altro Consigliere o Socio, designato dal Presidente;
- e) Il Tesoriere predispone i Bilanci e gestisce, di concerto con il Presidente, gli aspetti contabili, finanziari e patrimoniali del Circolo, in base alle direttive indicate dal Consiglio Direttivo.

## **ART. 20 – ORGANO DI CONTROLLO - COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI**

I componenti dell'Organo di Controllo si compone di tre membri effettivi e due supplenti (che subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo).

Compiti dell'Organo di Controllo e dei suoi componenti:

- a) I componenti sono nominati dall'Assemblea dei Soci, ed eleggono al loro interno un Presidente;
- b) Il Collegio dei Revisori resta in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. Può essere monocratico al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno;
- c) Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro;
- d) I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i requisiti ivi citati devono essere posseduti da almeno uno dei componenti;
- e) L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- f) L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta, quando previsto, che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto e sia in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti;
- g) I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
- h) Non può rivestire la carica di revisore un parente di primo e secondo grado dei componenti del dell'Organo di Amministrazione.

## **ART. 21 – ORGANISMO DI MEDIAZIONE - COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri - Organismo di Mediazione si compone di tre membri effettivi e due supplenti ed elegge al suo interno un Presidente.

Compiti dell'Organismo di Mediazione e dei suoi componenti:

- a) Sono eletti dall'Assemblea dei Soci e durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo;
- b) Il Collegio dei Probiviri ha la funzione d'arbitro ed è chiamato a comporre amichevolmente ogni controversia che potrà insorgere fra gli appartenenti al Circolo ovvero tra questi e il Circolo o i suoi Organi;
- c) Esamina ed Esprime un suo parere consultivo circa i fondati motivi per la sospensione, l'espulsione o la radiazione di un Socio, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo n. 28 del 04.03.2010;
- d) Nel caso di giudizio su parenti e congiunti di primo o secondo grado il Probiviro interessato non parteciperà all'esame di giudizio del caso;
- e) Non può ricoprire la carica di Probiviro un parente di primo e di secondo grado del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere;
- f) Il ricorso al Collegio dei Probiviri può essere attivato, anche verso un Organo del Circolo o verso un membro in carica (compreso il Presidente), previa motivata e circostanziata richiesta, anche dal singolo Socio, a difesa dei propri diritti;
- g) La proposta di risoluzione del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia;
- h) Nel caso in cui le suddette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

## **ART. 22 - LIBRI SOCIALI**

Il Circolo ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro Soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Mediazione;
- f) il libro dei volontari che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito del Circolo;
- g) Il libro dell'inventario.

I libri di cui alle lettere a), b), c), f), g) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione.

I libri di cui alla lettera d), e) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.

## **ART. 23 - PATRIMONIO e RISORSE ECONOMICHE**

Il patrimonio del Circolo, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

- 1) Il Patrimonio del Circolo è costituito da:
  - a) beni mobili ed immobili.
  
- 2) Le risorse economiche del Circolo sono derivate da:
  - a) quote sociali;
  - b) contributi pubblici tra cui quelli concessi dalla Regione Sardegna;
  - c) contributi privati;
  - d) donazioni, lasciti testamentari, elargizioni speciali, sia di persone che di Enti Pubblici o privati non destinati ad incremento del patrimonio;
  - e) rendite patrimoniali;
  - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
  - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
  - h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
  - i) corrispettivi da Soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
  - j) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  - k) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
  - l) altre entrate espressamente previste dalla legge;
  - m) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti:

## **ART. 24 - SCRITTURE CONTABILI**

L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili del Circolo nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

## **ART. 25 - ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio per terminare il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine d'ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto/bilancio che deve essere presentato all'approvazione dell'Assemblea entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio; solo qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

- a) Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche;
- b) Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre, deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte;

- c) Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- d) Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua;
- e) Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività del Circolo per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi;
- f) La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

## **ART. 26 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

Il Circolo ha il divieto di distribuire, anche in forme indirette, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

Ogni eventuale avanzo di gestione sarà reinvestito nei fini istituzionali del Circolo.

## **ART. 27 – SCIoglimento DEL CIRCOLO**

Lo scioglimento può avvenire con decisione dell'Assemblea Straordinaria appositamente convocata e con "il voto favorevole" di almeno  $\frac{3}{4}$  degli aventi diritto.

## **ART. 28 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

In caso di scioglimento del Circolo, il patrimonio residuo, su delibera dell'Assemblea Straordinaria, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 Legge 23 dicembre 1996, n. 662, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto in beneficenza ad altro Ente del Terzo settore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo.

Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, individuerà il liquidatore che provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

## **ART. 29 – RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVE**

Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, ha riconoscimento la firma del Presidente, il quale potrà delegare, per atti d'ordinaria amministrazione il Vicepresidente e/o il Segretario e/o il Tesoriere.

## **ART. 30 – MODIFICHE STATUTARIE**

Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea Straordinaria appositamente convocata con le modalità previste nel precedente art. 14.

## **ART. 31- DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Nelle more di costituzione del Registro unico resta in vigore la normativa previgente.

## **ART. 32- NORME TRANSITORIE**

Le norme previste dal presente Statuto saranno applicate a far data dalla sua approvazione.

Il presente Statuto è stato modificato dall'Assemblea ordinaria dei soci, aggiornandolo alle nuove regole del Terzo settore D.Lgs 117/2017 e successive modifiche, riunitasi il 26/11/2022 che ha approvato all'unanimità il testo sopra riportato.

**Il presente Statuto viene allegato alla "lettera A" dell'Atto Costitutivo dell'Associazione  
per divenirne parte integrante.**

**ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DELL'ART. 27-BIS, TABELLA B, DPRN. 642/72**

**-ESENTE DA BOLLO E REGISTRO AI SENSI ART .82 D.LGS. I 17/2017**